

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AMALFI

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18 marzo 2021

ART. 1- OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisiva e quello di diffusione delle sedute pubbliche, ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Amalfi.
2. Il predetto servizio è finalizzato a favorire la comunicazione, la conoscenza e la partecipazione, anche da remoto, dei cittadini all'attività politica e amministrativa dell'Ente e dei suoi Amministratori.
3. Il servizio è rivolto in particolare alle persone anziane, ai cittadini impediti ad uscire di casa per motivi di salute e agli amalfitani residenti fuori Comune.

ART. 2- MODALITÀ' DI RIPRESA

1. Il Comune di Amalfi potrà effettuare le riprese con mezzi ed impianti propri, oppure affidare il servizio in esterno a Ditta, anche individuale, dotata delle necessarie attrezzature per le riprese e per la diffusione delle stesse.
2. Le riprese delle sedute di Consiglio comunale dovranno essere trasmesse in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune ed eventualmente sui canali social dell'Ente. Nel caso di riprese effettuate da soggetti terzi, iscritti al Registro della Stampa presso il tribunale e previamente autorizzati, potranno essere diffuse anche su canali social indicati nell'istanza di autorizzazione.
3. Il Servizio di ripresa, svolto da uno dei soggetti innanzi indicati, dovrà essere effettuato nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, di obiettività e di completezza di informazione.
4. Nel corso delle sedute le riprese audio-video dovranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, il Segretario Comunale ed eventuali Funzionari presenti ai lavori, ed in particolare coloro che intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
5. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere saranno sempre orientate sull'area occupata dal tavolo dei lavori, per evitare l'inquadratura del pubblico e/o di altri soggetti presenti nella Sala.
6. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.
7. Qualora si verificasse un malfunzionamento del sistema di ripresa i lavori del Consiglio dovranno procedere e non potranno essere sospesi o rinviati ad altra seduta.
8. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti del Comune di Amalfi.

ART. 3 - RICHIESTA DI RIPRESA DA PARTE DI PERSONE O ENTI DIVERSI DAL COMUNE

1. Soggetti terzi che intendono eseguire attività di ripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio comunale di Amalfi dovranno far pervenire sull'apposito modulo, (allegato al presente Regolamento), almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data fissata per il Consiglio Comunale, formale richiesta per l'effettuazione delle riprese e della messa in onda dei lavori consiliari, indicando:
 - a. modalità delle riprese;
 - b. finalità perseguite;
 - c. modalità di trasmissione (radiotelevisiva, *web*, diretta, differita);
 - d. titolare responsabile del trattamento dei dati.
2. Il Sindaco dovrà fornire il relativo riscontro almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta. Il mancato accoglimento della richiesta dovrà essere comunicato per iscritto al richiedente, indicando le motivazioni del diniego. In mancanza di riscontro nei termini sopra indicati è da intendersi come tacita autorizzazione all'effettuazione delle riprese.
3. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme stesse.
4. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco consente al richiedente di sistemare nella Sala, in tempo utile, le apparecchiature necessarie alla ripresa (telecamere e altri strumenti di videoripresa) che dovranno avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.
5. L'eventuale utilizzo del materiale visivo o sonoro registrato, per una finalità diversa da quella prevista dal presente Regolamento, sarà oggetto di una nuova richiesta e l'eventuale autorizzazione scritta sarà rilasciata dal Sindaco, nel termine di gg. 15 dalla presentazione al protocollo del Comune.

ART. 4 - COMPETENZA IN MATERIA DI RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI

1. Il Sindaco è l'autorità competente in materia di riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.
In particolare ha il compito di:
 - a. vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
 - b. disporre l'affissione all'ingresso della sala di appositi avvisi circa l'effettuazione della ripresa audio-video della seduta consiliare;
 - c. fornire, all'inizio di ogni seduta, preventiva informazione a tutti i partecipanti in merito all'esistenza di videocamere per la trasmissione delle immagini, nonché l'avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali;
 - d. raccogliere e far rispettare l'eventuale diniego ad essere ripresi di soggetti invitati a parlare in Consiglio che non siano Consiglieri o Assessori
 - e. invitare, all'inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri - ed eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire nella seduta - ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare l'altrui diritto alla riservatezza;

- f. togliere la parola a chi interviene in contrasto con le norme del Regolamento delle sedute del Consiglio Comunale;
- g. ordinare la sospensione delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali;
- h. vietare l'effettuazione delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti:
 - che facciano esplicito riferimento a fatti giudiziari e/o a vicende personali;
 - che impongano opportune cautele nella trattazione di dati personali (origine razziale o etnica, opinioni politiche, appartenenza sindacale, fede religiosa, orientamento sessuale);
 - che riguardino argomenti, inseriti nell'o.d.g. dei lavori, da trattare in seduta segreta secondo quanto previsto dallo Statuto e/o dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

1. Responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi delle vigenti normative nazionali ed europee, in tema di riprese e diffusione di immagini audiovisive, è individuato nel:
 - Funzionario dell'ufficio competente del Comune, se il servizio di ripresa e diffusione è in gestione diretta dell'Ente;
 - Legale rappresentante della Ditta (anche individuale) a cui l'Ente ha affidato il servizio di ripresa e diffusione;
 - Privato cittadino che ha ottenuto l'autorizzazione ed è stato indicato come responsabile del trattamento dei dati sensibili.

ART. 6 - DIVIETI

1. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque, compresi il Sindaco e i Consiglieri Comunali.
2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive delle sedute consiliari, con la sottoscrizione dell'istanza, si impegnano:
 - a non utilizzare le immagini per fini di lucro;
 - ad utilizzare il materiale registrato esclusivamente per i fini previsti dal presente Regolamento e debitamente autorizzato;
 - a non diffondere le immagini associandole a messaggi pubblicitari di qualsivoglia genere: politico, commerciale, promozionale, ecc.

ART. 7 - ARCHIVIAZIONE

1. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito del Comune, in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica, per il periodo di un anno a far data da ciascuna seduta. Dopo un anno saranno archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale a cura del Responsabile del Comune, incaricato del Trattamento dei dati sensibili.

ART. 8- NORME DI RINVIO

1. Le norme del presente regolamento integrano, senza sostituire, le altre disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e tutela del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati sensibili richiamati al precedente Art. 5.

ART.9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entrerà in vigore nel termine di 15 gg. decorrenti dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio.